

STATUTO SOCIALE

Art. 1- Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

“gli amici dei leoni - APS” ETS

che ha sede nel Comune di Pisa (Pi) in Riglione-Oratoio, via di oratoio, incrocio via di oratoio traversa c.

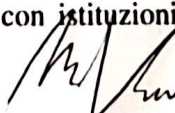
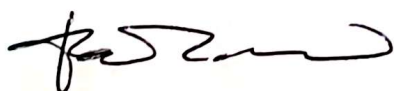
L'associazione presenta tutte le caratteristiche per essere considerato un Ente del Terzo Settore (ETS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto sociale e Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di associati, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'APS, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice Terzo Settore). In particolare le finalità dell'Associazione si applicano alla promozione e divulgazione delle tradizioni storiche pisane e, nello specifico nel supporto per la parte di Mezzogiorno nell'ambito della manifestazione “Gioco del Ponte” di Pisa e di tutte le attività ed iniziative collaterali di natura culturale, sociale ed aggregativa, volte alla promozione ed allo sviluppo della medesima manifestazione storica, della cultura del territorio e della coesione sociale, nonché al coinvolgimento ed alla preparazione dei partecipanti alla manifestazione medesima.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di Soci, **gli amici dei leoni - APS** si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

1. organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni anche sportive, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
2. realizzare iniziative pubblicitiche nei settori sopradetti, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari;
3. Curare la comunicazione e la diffusione delle tradizioni storiche pisane e del Gioco del Ponte attraverso i mezzi di comunicazione sociale e la rete, anche mediante la promozione di propri siti e canali;
4. collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
5. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
6. Promuovere attività didattiche per la formazione di una cultura del Gioco del Ponte e di sensibilità verso le manifestazioni storiche, in collaborazione con gli istituti scolastici e di formazione;
7. Gestire in proprio ed in partenariato con istituzioni pubbliche o



private impianti sportivi ove svolgere la propria attività promozionale. Qualora necessario per perseguire tale scopo, l'Associazione si potrà affiliare ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale del CONI. Potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionale per consentire agli associati che manifestassero interesse di sviluppare ed esercitare attività sportive dilettantistiche e della didattica in tema (elenco esemplificativo e non esaustivo) di Calcio Balilla, biliardo, Falconeria, Tiro con L'Arco, Burraco e Giochi da Tavolo, body building, musica, ballo ed attività inerenti il benessere corporeo;

8. Promuovere la sottoscrizione di polizze di assicurazione inerenti l'attività associativa.

9. intrattenere rapporti con analoghe APS anche Internazionali.

Le attività sono rivolte in prevalenza verso soci e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

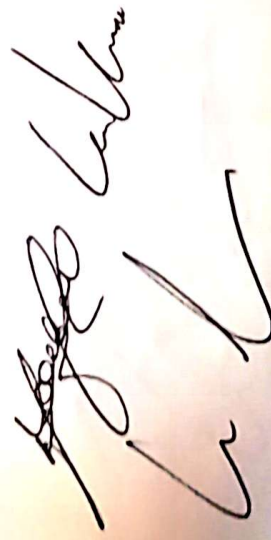
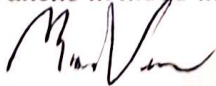
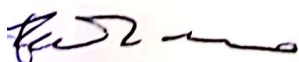
- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) eventuali introiti di manifestazioni culturali e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Bilancio – Esercizio Sociale – Avanzi di Gestione

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Verrà inoltre predisposta una relazione di missione in cui gli Amministratori descrivono le attività svolte nell'esercizio precedente assieme alle prospettive dell'attività sociale.

È fatto divieto all'APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di



gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. La domanda scritta di adesione dovrà essere controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 7 - Domande di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il mese di luglio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 4.

Art. 8 - Categorie di Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'APS ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

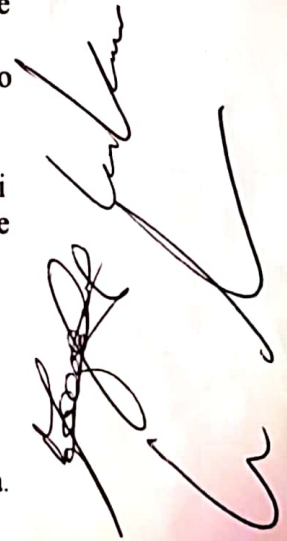
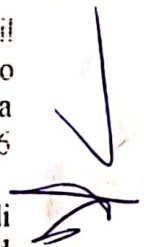
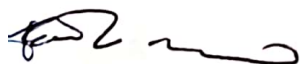
Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'APS; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci esercitano il diritto di voto, per i soci che non avessero la maggiore età, il voto dovrà essere espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I dati personali di ogni Socio saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Associazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:



- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per recesso;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Le esclusioni di cui alle lettere b), c) ed e) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutazione.

Art. 11 - Organi dell'APS

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo (obbligatorio solo qualora vengano superati certi limiti come da norme vigenti).

Art. 12 - Assemblea

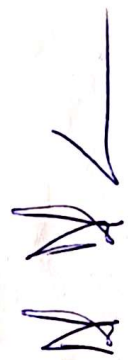
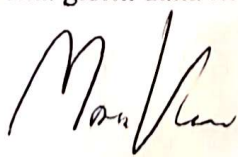
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'APS, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'APS almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'APS;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'APS;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:



- a) sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'APS e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13 – Procedure assembleari

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, secondo il principio una testa un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 14 – Modalità di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati. Possono essere utilizzate anche forme diverse di partecipazione, utilizzando piattaforme online o altri mezzi di telecomunicazione, che garantiscono effettiva presenza e partecipazione all'assemblea.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 13.

Art. 16 – Candidature alle cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, condanne o inibizioni da pubblici uffici.

Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Le cariche sociali sono di norma a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spesa o indennità di trasferta.

Art. 17 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un tesoriere. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Associazioni di Promozione Sociale. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, ~~subisce automaticamente la decadenza dalla carica.~~

Art. 18 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché ~~l'amministrazione ordinaria dell'APS. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio~~ Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vicepresidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'APS nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima Assemblea successiva. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Il Presidente, o eventualmente persona da lui delegata, provvede altresì alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi.

Art. 20- Segretario



Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'APS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e la relazione di missione. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore o per volontà dell'APS. L'Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 23 - Scioglimento

L'APS potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

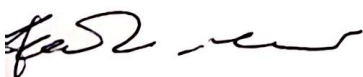
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 117/2017, In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del medesimo D.Lgs., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 25 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari del Codice del Terzo Settore e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.



Pisa, lì 09/12/2024

Il Presidente

Carlo Vanni

Il Vice-Presidente

Federico

I Consiglieri

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

14 GEN 2025

Registrazione 22 SEGRETERIA

Il Responsabile
Giuseppe Cecchi
Al Direttore Provinciale
Ufficio Provinciale

[Signature]